ADRIATICA RISORSE S.P.A.

VIA VENEZIA N. 10 – 65121 PESCARA

C.F. e P.I.: 02259820682

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 26 DEL 23.07.2020

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SMI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA PROFESSIONAL SERVICE SRL

Premesso che:

- con atto del notaio dott. Giovanni Di Pierdomenico di Pescara, stipulato in data 16.05.2019, Rep. n. 40901 ed iscritto in data 21.05.2019 presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti - Pescara, è stata costituita la società "Adriatica Risorse S.p.A.", società in house providing del Comune di Pescara, che giusto Contratto di Servizio, cura la gestione del ciclo completo della riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Pescara;
- che il sottoscritto agisce nella qualità di Direttore Generale dell'Adriatica Risorse SpA, in forza della determina A.U. del 16.09.2019 e del proprio contratto sottoscritto in data 23.09.2019, nonché nella funzione di Datore Unico di Lavoro della Società, nomina di cui alla determina AU del 25.10.2019.

Premesso, altresì, che:

- l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro", dispone la costituzione da parte del Datore di lavoro del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- l'art 31, comma 4, del citato Testo Unico sulla Sicurezza, decreta che il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del T.U.;
- il Servizio in argomento presenta un profilo di alta specializzazione e che all'interno della "Adriatica Risorse S.p.A." non sussistono figure professionali con le specifiche conoscenze e competenze atte a garantire il Servizio in argomento.

Ravvisato che:

- con determina AU del 24.07.2019 e con contratto all'uopo stipulato, si è provveduto ad affidare, per un periodo di 12 (dodici mesi) a far data dall'1.08.2019, alla Professional Service Srl, sede in via E. De Nicola n. 10 – 67100 l'Aquila – P.I.: 01386880668, il Servizio di Sicurezza e Salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, nello specifico i Servizi di Prevenzione e Protezione e Sorveglianza Sanitaria, attività e prestazioni da espletare rispettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- con il precitato atto si è reso necessario prevedere, tra l'altro, nell'ambito delle attività del Medico Competente, lo svolgimento di un Servizio aggiuntivo (visite mediche) in occasione di possibili future assunzioni e/o visite periodiche con scadenza, ipotizzabili nell'annualità dell'affidamento, in quantità di ulteriori n. 10 accertamenti.

Preso atto che la ditta incaricata si è resa disponibile allo svolgimento del Servizio di Sicurezza e Salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con i dettagli delle attività richieste, al costo complessivo annuo di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre Iva, e nello specifico per le seguenti prestazioni:
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 81/2008, euro 3.000,00 (tremila/00);
- Medico Competente, artt. 38 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008, euro 1.000,00 (mille/00). Per lo svolgimento dell'eventuale Servizio aggiuntivo (visite mediche), in ragione del periodo e del costo indicato di €. 80,00 per singolo accertamento, un compenso massimo di euro 800,00, oltre Iva, importo suscettibile di variazione o non dovuto in considerazione a quanto precedentemente precisato.

Precisato che si è proceduto all'affidamento in questione avvalendosi della professionalità dei soggetti individuati dal Comune di Pescara mediante Convenzione Consip e per il tramite della Società aggiudicataria che, a sua volta, ha provveduto a dare in subappalto alla "Professional Service s.r.l." il Servizio in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e commissionato direttamente il Servizio del Medico Competente.

Considerata:
- l'imminente scadenza, 31.07.2020, del Servizio affidato alla Professional Service Srl con determina AU del 24.07.2019 e la necessità di dover adempiere alle disposizioni normative in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, garantendo la continuità delle attività e prestazioni previste al riguardo;
- l'inadempienza e/o inerzia del Datore di lavoro nell'assicurare quanto disposto dalla precitata normativa può determinare gravi responsabilità penali in capo allo stesso.

Ritenuto necessario procedere, nelle more di effettuare una nuova procedura di affidamento, alla proroga del Servizio in argomento per ulteriori 12 mesi, a far data dal 01.08.2020, alle stesse condizioni e patti di cui alla determina AU del 24.07.2019 e contratto all'uopo stipulato con la Professional Service Srl.

Ravvisato, inoltre, che l'Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Professional Service Srl, appositamente interpellato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile alla proroga dell'affidamento in oggetto, alle stesse condizioni e patti di cui all'affidamento conferito con la richiamata determina AU applicando una *riduzione del 5%* sia al compenso previsto originariamente di €. 4.000,00, assicurando, pertanto, lo svolgimento del medesimo servizio per la rideterminata spesa complessiva di €. 3.800,00 che al compenso dovuto in caso di svolgimento del rappresentato Servizio aggiuntivo (visite mediche) prevedendo, in tal senso, €. 76,00 per singolo accertamento e, quindi, un compenso massimo di €. 760,00.

Esaminati gli aspetti della proposta così formulata dalla Professional Service Srl, ritenuti pienamente confacenti alle esigenze di Adriatica Risorse S.p.A.;

Ritenuto, pertanto, procedere all'affidamento di che trattasi alla Professional Service Srl, sede in via E. De Nicola n. 10 – 67100 l'Aquila – P.I.: 01386880668, a far data dall'1.08.2020 e scadenza al 31.07.2021, per:
€, 3.800,00, quale compenso totale ritenuto congruo rispetto alle seguenti prestazioni:
- Servizio Prevenzione e Protezione, attività da espletare ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (€. 2.850,00);
- Servizio Sorveglianza Sanitaria, attività da espletare ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (€. 950,00).

€. 760,00 (€. 76,00 per singolo accertamento), quale compenso ritenuto congruo rispetto alle prestazioni del Medico competente in occasione di possibili future assunzioni e/o visite periodiche con scadenza, ipotizzabili nell'annualità dell'affidamento, in quantità massima di ulteriori n. 10 accertamenti.

Richiamate le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti):
- l'art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- l'art. 32, comma 2, secondo cui: Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 35 comma 1, che fissa la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
- l'art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
- l'art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097.

Visto il proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019.

Visto, inoltre, l'art. 18 dello Statuto sociale che disciplina i "Poteri del Direttore Generale".

Rilevato che il presente affidamento rientra nella previsione di cui alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Visti:
- l'impossibilità, causa servizio momentaneamente sospeso dall'ANAC per manutenzione, come da documentazione agli atti, di acquisire il CIG in sistema semplificata, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- la regolarità contributiva attestata dal DURC, protocollo INAIL n. 22496653 del 16.06.2020 con scadenza validità al 14.10.2020 della Professional Service Srl;
- la certificazione casellario ANAC del 22.07.2020, agli atti dell'ufficio;
- la visura Registro Imprese-Archivio ufficiale CCIAA, documento n. PV4246932 del 22.07.2020;
- le dichiarazioni sostitutive trasmesse dalla ditta incaricata, agli atti dell'ufficio e relative:
  - ✓ al possesso dei requisiti di ordine generale resa dal legale amministratore della ditta, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013;
  - ✓ alla tracciabilità dei flussi finanziari resa dal legale amministratore della ditta, ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.

Dato atto che:
- si procederà a richiedere il CIG in modalità semplificata (SmarCig), riferito alla presente procedura di affidamento, quale identificazione della stessa da comunicare alla ditta incaricata;

- si è proceduto alla verifica dei requisiti generali della ditta previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 36 co.5, 81 e art. 216 del medesimo decreto legislativo nonché della relativa assenza di annotazioni riservate nel Casellario Informatico ANAC;
- qualora dai documenti acquisiti dagli Enti competenti venga accertato che la ditta è priva dei requisiti necessari, o ne verrà meno, in relazione al presente affidamento, si procederà alla revoca dello stesso e alla conseguente risoluzione del contratto e alle dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Richiamata la dichiarazione dello scrivente in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti dell'ufficio.

Visti, infine:
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, gli artt. nn. 30, 32 e n. 36;
- il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;
- le "linee guida" dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- il vigente Regolamento per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019.

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di prendere atto** dell'offerta formulata dall'Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Professional Service Srl, come meglio precisato in premessa;
3. **di affidare,** secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e per un periodo di 12 (dodici) mesi a far data dal 1.08.2020 e scadenza al 31.07.2021, alla Professional Service Srl, sede in via E. De Nicola n. 10 – 67100 l'Aquila – P.I.: 01386880668, il Servizio di Sicurezza e Salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi.;
4. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 32 del DLgs 50/2016:

   a) il fine che si intende perseguire è ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e smi con l'acquisizione del Servizio in argomento, per le motivazioni e finalità esposte in premessa;

   b) l'oggetto del contratto è il Servizio di Sicurezza e Salute dei lavoratori con le seguenti prestazioni per la spesa complessiva di €. 3.800,00 (oltre Iva) e di €. 760,00 (oltre Iva), quest'ultimo importo esclusivamente in caso di svolgimento del Servizio aggiuntivo (visite mediche) come sotto dettagliato:

   - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 81/2008, euro 2.850,00;

   - Medico Competente, artt. 38 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008, euro 950,00.

   Nell'ambito delle attività del Medico Competente, si rende necessario prevedere lo svolgimento di un Servizio aggiuntivo (visite mediche) in occasione di possibili future assunzioni e/o visite periodiche con scadenza, ipotizzabili nell'annualità dell'affidamento, in quantità massima di n. 10 accertamenti. Per lo svolgimento dell'eventuale Servizio aggiuntivo (visite mediche), in ragione del periodo e del costo rideterminato per singolo accertamento di €. 76,00, è previsto un compenso massimo di euro 760,00, oltre Iva, importo suscettibile di variazione o non dovuto in considerazione a quanto precedentemente precisato.

   c) il valore economico totale dell'affidamento del Servizio in argomento, è di €. 3.800,00, oltre Iva, e di ulteriori eventuali €. 760,00, oltre Iva, che rientra nel valore di soglia di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";

d) il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del d.lgs. 50/2016, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

e) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono da intendersi lo svolgimento regolare del Servizio in argomento con le attività dettagliate e le relative specifiche di cui al precedente punto b);

f) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n. 50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";

g) per ogni genere di controversia avente origine in ragione del presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Pescara.

5. **di precisare che** non è stato possibile acquisire il CIG in modalità semplificata (SmartCig) a causa del servizio momentaneamente sospeso dall'ANAC e che lo stesso verrà comunicato alla Ditta incaricata successivamente al perfezionamento della relativa identificazione.
6. **di dare atto, che** si è proceduto alla verifica dei requisiti posseduti dalla Professional Service Srl - sulla base dell'autocertificazione presentata dall'Amministratore Unico e Direttore Tecnico della ditta di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, nonché del casellario giudiziario ANAC, come da documentazione agli atti d'ufficio e ad oggi in corso di validità;
7. **di dare atto, altresì, che:**

   - è stato acquisito il DURC, protocollo INAIL n. 22496653 del 16.06.2020 con risultanza regolare e scadenza validità al 14.10.2020;

   - è acquisita agli atti dell'ufficio la documentazione e le dichiarazioni sostitutive dell'Amministratore Unico della Professional Service Srl relative:
   - ✓ al possesso dei requisiti di ordine generale resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013;
   - ✓ alla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.
8. **di stabilire che:**
   - si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti, a seguito di accertato possesso dei requisiti dichiarati, richiamati al precedente punto 6, e del regolare svolgimento del servizio svolto, previa dichiarazione da parte dell'Amministratore Unico di regolare esecuzione/rendicontazione dell'attività svolta e del numero effettivo di visite mediche effettuate, e comunque, semestralmente, con pagamento a 30 giorni dalla data di presentazione di fattura elettronica (applicazione del regime di split payment di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1973, con scissione dei pagamenti in materia di IVA.);
   - la penale per la mancata o ritardata fornitura del servizio in oggetto, se non eseguito nei termini concordati, è calcolata nella misura massima totale prevista dalla vigente normativa;
   - la ditta incaricata e i soggetti preposti allo svolgimento delle previste attività e prestazioni, dovranno mantenere la più assoluta riservatezza relativamente ai documenti, ai dati, alle notizie e quant'altro conosciuto nell'espletamento del Servizio affidato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
   - questa Società potrà procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui la "Professional Service srl" dovesse risultare inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente affidamento o quando, diffidato a porre rimedio alle conseguenze dell'inadempienza, abbia lasciato inevasa la richiesta. In via esemplificativa ma non esaustiva, la Società potrà chiedere la risoluzione per:
     a) trascuratezza, inosservanza agli obblighi e alle norme contrattuali e\o di diligenza e buon senso comprometta la buona riuscita del lavoro e la possibilità di compimento degli stessi entro i termini stabiliti;
     b) si renda inadempiente a qualunque obbligazione assunta;

c) non adempia entro i tempi stabiliti alla eventuale diffida ad adempiere;
d) si avvalga senza autorizzazione dell'opera di terzi, ponga in essere associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
e) perda i requisiti necessari per l'esecuzione del Servizio affidato (irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare, etc..);
f) venga più volte richiamato dalla Società all'osserva di norme e prescrizioni di contratto;
g) violi la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.);

- ai sensi Regolamento (Ue) 2016/679, le Parti provvederanno a trattare i dati conformemente ai principi di legge e ad utilizzarli solo ed esclusivamente per l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale e per gli adempimenti fiscali e contabili derivanti.
- così come stabilito dal vigente Regolamento per l'Affidamento degli Appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina AU del 25.10.2019, la Società dovrà rendere edotto l'incaricato che dovrà rispettare il Modello di organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001 e del PTPC ex L. 190/2012, documentazione in fase di definizione e approvazione da parte dell'Adriatica Risorse SpA, nonché accettare ed osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico della Società, approvato con determina AU del 20.11.2019;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 241/1990.

9. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", alla pubblicazione del presente provvedimento nella propria pagina dedicata presso il sito istituzionale dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Giovanni D'Aquino

L'originale del presente atto è conservato agli atti dell'Azienda.